



COMUNE DI PREPOTTO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2014.

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO**, alle ore **20,00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO E CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. FORTI Mariaclara	X		9. LESIZZA Alessandro	X	
2. MACORIG Francesca	X		10. DE SARNO Antonio	X	
3. SIRCH Vincenzo	X		11. IACONCIGH Tiziana	X	
4. TOMASETIG Elena	X		12. IACOLETTIG Gabriele	X	
5. IACOLETTIG Francesco	X		13. ZUBIZ Gerry	X	
6. LESA Denis		X			
7. DURÌ Stefania	X				
8. PETRUSSA Gianni	X				
			Totale N.	12	1

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **BONANNI dr.ssa Marcella**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra **Avv. Mariaclara FORTI** nella sua qualità di **SINDACO** che procede all'esposizione dell'oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile sostituto Area Tributi
Dr.ssa Marcella Bonanni

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Area Contabilità/Personale
Dr.ssa Teresa Lamberti

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del Segretario,

UDITI i seguenti interventi:

- **De Sarno Antonio:** contesta la scelta di mantenere le aliquote invariate, piuttosto che diminuirle, considerato che l'amministrazione precedente era stata criticata per aver aumentato l'IMU sulle seconde case.
- **Iaconcigh Tiziana:** sottolinea che la scelta dell'aumento IMU era stata imposta dai maggiori tagli dei trasferimenti rispetto all'anno in corso, e dalla conseguente difficoltà a chiudere il bilancio.
- **Sindaco:** replica che il mantenimento delle aliquote 2013 si è reso necessario per consentire la chiusura del bilancio in pareggio.
- **Macorig Francesca:** fa presente che è stata raccolta l'eredità della passata amministrazione, e dunque non ha tanto senso ricevere queste contestazioni da chi ha amministrato fino a poco tempo fa.
- **Iacolettig Francesco:** ricorda che la commissione istituita dalla precedente amministrazione per il recupero dell'evasione TARSU non ha prodotto risultati.
- **Sindaco:** auspica che nell'immediato futuro si possano seguire soluzioni diverse per ridurre le imposte, ma nella congiuntura attuale non vi sono stati margini di manovra. Auspica di poter riorganizzare l'ufficio tributi in modo da poter recuperare le sacche di evasione.

PREMESSO che la legge di Stabilità del 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1/01/2014, suddivisa in tre componenti:

- componente IMU (imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta per il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali);
- componente TASI (tributo sui servizi indivisibili, a carico sia dei possessori che degli utilizzatori degli immobili);
- componente TARI (tributo che finanzia i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, dovuto dall'utilizzatore degli immobili);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 14, comma 14, della L. R. 27/12/2013, n. 23 (Finanziaria Regionale per il 2014), che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2014, i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014 e che tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

VISTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, inizialmente fissato al 15 luglio 2014, è stato differito al 31 agosto 2014 con decreto n. 10/G/2014 del 24/06/2014 dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali;

RITENUTO di considerare la presente deliberazione come atto regolamentare dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTI, in particolare, i commi da 707 a 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che apportano modifiche al sopra richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011;

RICORDATO che:

- 1) l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 504/92;
- 2) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) l'IMU non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 4) ai sensi dell'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013, dal 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 5) l'aliquota base è lo 0,76%, che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- 6) l'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali (solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, con possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;
- 7) i comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;
- 8) a decorrere dal 1/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 9) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 10) il comune di Prepotto considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

11) L'imposta è di competenza comunale, tuttavia è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76 per mille. Nel caso di aliquote superiori all'aliquota di base la differenza tra lo 0,76 e l'aliquota superiore va versata al comune;

VERIFICATO che dalle stime effettuate dall'ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell'ente, atto a garantire l'erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto mantenendo ferme le aliquote stabilite per l'anno 2013, con deliberazione di C.C. n. 7 del 2/05/2013, e dunque di confermare, per l'anno 2014, le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) in vigore per l'anno 2013, e precisamente:

- a) 0,40 % : abitazione principale e pertinenze, solo per gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) 0,86%: aree fabbricabili
- c) 0,86%: altri fabbricati
- d) 0,86%: immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria D (la quota riservata allo Stato è calcolata ad aliquota standard dello 0,76%);

DATO ATTO che il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate , la prima con scadenza alla data del 16 giugno 2014 e la seconda con scadenza il 16 dicembre 2014, oppure in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede:” (...)il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;

VISTE altresì le modifiche apportate al comma 677 con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 che prevede : “(...) *Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille*”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 23 del 15.07.13, recante “ Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria”, che continua a trovare applicazione per quanto non modificato dalle successive disposizioni di legge;
- la deliberazione G.C. n. 27 del 9/05/2014, con la quale veniva nominato il funzionario responsabile della IUC;

ACQUISITI, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/ 2000, i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

VISTO l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.4 (De Sarno Antonio, Iaconcigh Tiziana, Iacolettig Gabriele, Zubiz Gerry), astenuti n.--, resi ed accertati nelle forme di legge, su n.12 consiglieri presenti aventi diritto di voto;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. di confermare per l'anno 2014 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) già applicate per l'anno 2013, approvate con deliberazione C.C. n. 7 del 2/05/2013, e precisamente:

- 0,40 % : abitazione principale e pertinenze, solo per gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0,86%: aree fabbricabili
- 0,86%: altri fabbricati
- 0,86%: fabbricati industriali iscritti nella categoria D (quota di competenza statale).

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non dev'essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. di confermare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione.

5. di confermare che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l'imposta comunale sugli immobili.

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

7. di dare atto che l'imposta è di competenza comunale, tuttavia è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76 per mille. Nel caso di aliquote superiori all'aliquota di base la differenza tra lo 0,76 e l'aliquota superiore va versata al comune.

8. di dare altresì atto, altresì, che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia imposta municipale propria (IMU).

9. di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Quindi, accertata l'urgenza, con voti favorevoli n.8 , contrari n.4 (De Sarno Antonio, Iaconcigh Tiziana, Iacolettig Gabriele, Zubiz Gerry), astenuti n.--, resi ed accertati nelle forme di legge, su n.12 consiglieri presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA

10. di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Mariacarla FORTI)



IL SEGRETARIO
(dr.ssa Marcella BONANNI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal **18 LUG, 2014**
- che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari il **18 LUG, 2014** n. **2744** di Prot.

addi, **18 LUG, 2014**



L'IMPIEGATO RESPONSABILE
(Bruno SGUBIN)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n.21, come sostituito dall'art.17, comma 12, lettera a), della L.R. 24.05.2004 n.17.
Prepotto, li **18 LUG, 2014**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal **18.07.2014** al **02.08.2014** (art.1, comma 15, della L.R. 11.12.2003 n.21).
Prepotto, li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE